
RETTIFICHE

Rettilca del regolamento (CEE) n. 3743/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che adatta il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352 del 15 dicembre 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 4 febbraio 1988 - 2ª serie speciale)

Pagina 114, articolo 1, paragrafo 2; nella tabella, dopo il codice NC 0402, inserire:

«ex 0403 10 11 a 39

ex 0403 90 11 a 69

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, concentrati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti né di frutta o cacao

ex 0404

Siero di latte, concentrato, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove»

Rettilca del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 366 del 24 dicembre 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 22 febbraio 1988 - 2ª serie speciale)

Pagine 17, 19 e 20, codici del prodotto 2309 10 51 810, 2309 10 53 810, 2309 90 51 810, 2309 90 53 810, colonna «Designazione delle merci»:

anziché: «aventi contenuto minimo di granturco superiore a 70% (?)»,

leggi: «aventi contenuto minimo di granturco superiore a 60% (?)».

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore